COMUNE DI DURONIA
(Provincia di Campobasso)

(LL.RR. 4 agosto 1998, n. 12 - 12 gennaio 2000, n. 4 - 26 giugno 2001, n. 17 - 6 dicembre 2005, n. 47 - 7 luglio 2006, n 17)

B A N D O D I C O N C O R S O

finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi delle leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, e 7 luglio 2006, n 17, acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da Enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, siti nel Comune di **DURONIA**, disponibili, che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria.

1. AMBITO TERRITORIALE DI ASSEGNAZIONE

Il concorso viene indetto per l'ambito territoriale del Comune di **DURONIA**.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
   a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea. Sono ammessi i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motividi lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, nonché i relativi familiari in regola con il soggiorno;
   b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero;
   c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare (con le esclusioni di quanto deliberato dalla Giunta Regionale n.156/2017). È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, sia:
      - per nuclei familiari composti da una o due persone non inferiore a mq. 45;
      - per nuclei familiari composti da tre persone non inferiore a mq. 55;
      - per nuclei familiari composti da quattro persone non inferiore a mq. 70;
      - per nuclei familiari composti da cinque persone non inferiore a mq. 85;
      - per nuclei familiari composti da sei persone ed oltre non inferiore a mq. 95;
   d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in

qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, con esclusione di casi in cui l'alloggio non sia più utilizzabile ovvero sia perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento del danno;

e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare;

f) assenza di rinuncia ad un alloggio precedentemente assegnato;

g) i titolari di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistono gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest'ultima;

h) reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il limite massimo di **€ 17.739,16** per un nucleo familiare di due componenti. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. I1 reddito è da computarsi secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo medesimo è ridotto di € 516,46 per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di € 3.098, 74. La presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto, per questi, analoga riduzione è già prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici. Non vanno computati i redditi e gli assegni percepiti, in attribuzione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare diversamente abili.
L'anno fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all'art. 9 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi è il **2024**;

i) limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, non superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modifiche, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo, come di seguito indicato:

€ 1.180,00 per nucleo di 1 componente
€ 2.000,00 per nucleo di 2 componenti
€ 3.000,00 per nucleo di 3 componenti
€ 4.000,00 per nucleo di 4 componenti
€ 5.000,00 per nucleo di 5 componenti
€ 6.000,00 per nucleo con più di 5 componenti

(il limite minimo vitale di reddito di cui sopra non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La Commissione competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli Uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell'accertamento);

l) non aver ceduto in tutto o in parte, eccetto che nei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

m) non aver occupato e/o non occupare abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica ex art.5, comma 1-bis della Legge n.80/2014 e s.m.i..

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi e daiminori in affido. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualorala convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.
3. Possono partecipare al bando di concorso gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato che risiedono nella provincia del Comune cui si riferisce il bando e/o prestino servizio in ambito regionale.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o per posta con lettera raccomandata A.R. alla Sede Municipale del Comune di **DURONIA** o via PEC duroniacomune@postecert.it inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domandaè prorogato di 60 giorni. **Le domande presentate dopo la scadenza sono escluse dal concorso**.

- Per le domande inviate con raccomandata A.R. fa fede la data di spedizione risultante dal timbropostale.

- Per le domande inviate via PEC fa fede la data effettiva dell'invio della stessa.

- Non potrà essere presentata più di una domanda per nucleo familiare, caso contrario sarà presain considerazione quella più favorevole dal punto di vista del punteggio per la formazione della graduatoria.

4. CONTENUTI E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso l'ufficio **anagrafe** nei giorni **martedì e giovedì mattina dalle ore 8:30 alle ore 12:00**.

Il concorrente deve dichiarare nella domanda:

a) la cittadinanza nonché la residenza anagrafica ed il luogo in cui si presta l'attività lavorativa;
b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;
c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
e) il luogo in cui dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative al concorso;
f) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie;
g) la conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso e nelle leggi regionali 4 agosto

1998, n. 12 e successive modifiche e 7 luglio 2006, n. 17.

Il concorrente dovrà dichiarare nei modi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, che sussistono in suo favore e degli altri componenti il proprio nucleo familiare i requisiti di cui alle lett. c), d), e), f), e l) del punto 2 del presente bando di concorso.

Il concorrente dovrà dichiarare altresì con le medesime modalità che non ha usufruito nell'anno precedente il bando di concorso e che non usufruisce di contributi per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il concorrente deve allegare alla domanda tutta la documentazione atta a dimostrare i requisiti di partecipazione nonché le condizioni oggettive, soggettive e aggiuntive di cui alla TABELLA "A" allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche e all'art. 23, 1° comma, della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, in base alle quali saranno attribuiti i punteggi. Gli emigrati all'estero devono allegare alla domanda idonea documentazione da cui risulti la condizione di emigrante e l'impegno a rientrare definitivamente in Patria entro **sessanta (60)** giorni dall'assegnazione.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche all'istruttoria delle domande pervenute provvede l'Ufficio competente del Comune che attribuisce provvisoriamente il punteggio prima della trasmissione della documentazione alla competente Commissione. Le domande istruite, con la relativa documentazione allegata, sono trasmesse alla Commissione per la formazione della graduatoria entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati nel bando per la presentazione delle stesse.

Ove ne ravvisi la necessità, la Commissione di cui all'art. 9 della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, potrà richiedere eventuale documentazione integrativa.

La Commissione può iniziare l'esame delle pratiche trasmesse dal Comune anche prima della scadenza dei termini indicati al precedente punto 3.

7. PUNTEGGI E SELEZIONE DELLE DOMANDE

- Le graduatorie sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive, oggettive ed aggiuntive del concorrente e del suo nucleo familiare. La selezione delle domande comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dalla TABELLA "A" allegata al presente bando.
- Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai punti a-2), a-3) e a-7) della TABELLA "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60 che saranno ripartiti fra le categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Identica procedura sarà seguita per i nuclei familiari con presenza di diversamente abili di cui alla lettera a-4) della TABELLA "A" allegata alla Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, ai fini della

destinazione prioritaria degli alloggi collocati al piano terreno nonché degli alloggi inseriti in edifici realizzati con l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Eventuali alloggi non assegnati alle categorie speciali cui erano destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

8. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi verrà determinato ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e dell'art. 20 della Legge regionale 7 luglio 2006, n 17.

9. NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto nel presente bando di concorso si fa riferimento alle Leggi regionali 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, e 7 luglio 2006, n. 17.

TABELLA "A"

A) <u>CONDIZIONI SOGGETTIVE</u>

a-1) Reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni:

- non superiore a **€ 1.689,50** annui per persona, punti 1,5;
- non superiore a **€ 2.534,23** annui per persona, punti 1;
- non superiore a **€ 3.378,96** annui per persona, punti 0,5;

a-2) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, con minori a carico, punti 1;

a-3) famiglia con anzianità di formazione non superiore a un anno alla data della domanda, punti 1;

a-4) presenza di diversamente abili nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (al fine dell'attribuzione del punteggio si considera diversamente abile il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3), punti 1; se il diversamente abile è l'intestatario della situazione di famiglia il punteggio è raddoppiato;

a-5) nuclei familiari che rientrano in Italia dall'estero per stabilire la loro residenza nel Comune (emigrati, profughi), punti 1;

a-6) composizione del nucleo familiare, 0,5 punti per ogni componente;

a-7) nucleo familiare composto da un solo adulto: per ogni minore a carico punti 1 (stato minorile o vedovile, separazione legale da almeno due anni, genitore nubile o celibe).

B) <u>CONDIZIONI OGGETTIVE</u>

b-1) Situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica, punti 3;

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità; coabitazione con parenti, punti 1; coabitazione con estranei, punti 3.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b-1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:b-

2.1) abitazioni in alloggio sovraffollato:

- da due a tre persone a vano utile, punti 1;
- da quattro a cinque persone a vano utile, punti 3;
- oltre cinque persone a vano utile, punti 4.

Per vano utile si intende ogni locale, con esclusione dei servizi igienici, che abbia una superficie netta non inferiore a mq. 8;

b-3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da D.M. 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, punti non superiore a 2 se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali; punti non superiore a 1 se mancano meno di 3 elementi**.**

Le condizioni dei precedenti punti b-1.1) e b-3) non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili i punti b-1.2) e b-2.1);

b-4) richiedente che abiti in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, nonché di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, punti 3.

Non sarà ritenuta inadempienza contrattuale la morosità del pagamento del canone dovuta a grave disagio economico documentato e attestato dalla autorità comunale competente nelle forme dovute previo accertamento diretto;

b-5) richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno con attestazione dell'ufficio tecnico comunale edell'autorità sanitaria competente, punti 1. (per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione non in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunqueprive di abitabilità o di agibilità).

C) <u>CONDIZIONI AGGIUNTIVE</u>

c-1) Richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con i mezzi di trasporto pubblico non inferiore a Km. 150, punti 1;

c-2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone di locazione incida sul reddito imponibile annuo complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente a coprire il canone, determinato secondo il dettato dell'art. 2, co**.** 1, lettera e) della Legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modifiche, con esclusione del calcolo ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive sostituzioni e modifiche

- in misura dal 25% al 35%, punti 1;
- oltre il 35%, punti 2.

Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente abbia usufruito nell'anno precedente quello del bando di concorso della concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni.